



CITTA' DI NICHELINO
Provincia di Torino

REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(Art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici)

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 175 del 29.10.2019

SOMMARIO

CAPO I - Principi generali

- Art. 1** Ambito di applicazione
- Art. 2** Costituzione e destinazione del fondo
- Art. 3** Destinatari
- Art. 4** Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 5** Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 6** Suddivisione in lotti
- Art. 7** Centrali di committenza

CAPO II - Fondo per lavori

- Art. 8** Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 9** Graduazione del fondo incentivante
- Art. 10** Disciplina delle varianti
- Art. 11** Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro (Tabella - Lavori)

CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 12** Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 13** Graduazione del fondo incentivante
- Art. 14** Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 15** Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro (Tabella – Servizi e Forniture)

CAPO IV - Norme comuni

- Art. 16** Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 17** Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 18** Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 19** Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione-ambito lavori
- Art. 20** Principi in materia di valutazione
- Art. 21** Art. 23 - Coincidenza di funzioni
- Art. 22** Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti
- Art. 23** Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Art. 24** Liquidazione dell'incentivo
- Art. 25** Conclusione di singole operazioni
- Art. 26** Liquidazione - limiti
- Art. 27** Informazione e confronto

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

- Art. 28** Campo di applicazione e disciplina transitoria

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture di beni.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e forniture di beni rientranti nelle categorie di seguito specificate:
 - Opere e lavori pubblici, compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria contrassegnati da elevata complessità, che siano stati oggetto di progettazione e che prevedano una procedura di affidamento ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 59, c. 1 e dell'art. 36 c. 2, del Codice, con esclusione della lettera a) relativa all'affidamento diretto;
 - I servizi e le forniture oggetto di progettazione e di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 59, c. 1 e dell'art. 36 c. 2, del Codice, con esclusione della lettera a) relativa all'affidamento diretto.
2. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - le opere di urbanizzazione a scomputo di contributo di urbanizzazione;
 - i contratti di concessione di cui alla Parte III del Codice
 - i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17 dello stesso
 - i lavori di importo a base di gara, inferiori o uguali a euro 100.000= e gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000=;
 - gli acquisti di beni e servizi di importo uguali o superiore a euro 40.000= ma inferiore a euro 500.000= nel caso in cui non è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto, in soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, paragrafo 10.
3. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 2

Costituzione, determinazione e destinazione del fondo per gli incentivi tecnici

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza, se previsti, al netto dell'IVA. Tale importo non è soggetto a riduzione per effetto di eventuali ribassi in sede di aggiudicazione.
2. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel quadro economico dell'opera, come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010, del progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, dei successivi livelli di progettazione.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nel quadro economico dei relativi documenti di progetto.
4. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
- 5.

Art. 3

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche e amministrative richieste dall'art. 113, comma 2, del Codice.

2. I conseguenti importi sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

3. Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

- **Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)**

E' il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa dell'area cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.

E' responsabile per le fasi:

- della programmazione;
- della progettazione;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

- **Struttura tecnica a supporto del R.U.P.**

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnategli dalla vigente normativa.

- **Responsabile della predisposizione e controllo della procedura di gara**

E' il Responsabile che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento.

- **Responsabile unità tecnica di verifica del progetto**

Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'art. 26 del citato D.lgs. 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del R.U.P. per le soglie di pertinenza.

- **Direttore dell'esecuzione**

Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della quantità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di acquisizione di beni e servizi.

- **Direttore lavori**

Dipendente preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del Codice.

- **Collaudatore tecnico amministrativo**

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, inquadrato in categoria "D".

- **Collaudatore statico (ove occorre)**

Dipendente tecnico in possesso dei requisiti professionali e munito di idoneo titolo di studio.

- **Collaboratori tecnico, amministrativo e giuridico**

Dipendente che collabora nelle varie fasi, con una delle figure su citate, al compimento dell'intervento .

4. La restante quota dell'20% di ciascun progetto, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti, è vincolata alle seguenti destinazioni:

- Acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- Implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- Acquisto di nuovi software e/o implementazione del numero licenze di software già in uso;
- Attivazione presso il Comune di Nichelino di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente competente, la struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo, la *scheda previsionale*, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti da allegare al provvedimento d'individuazione.
5. La *scheda previsionale* riporta l'importo complessivo dell'incentivo - calcolato secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente regolamento, gli importi spettanti a ogni dipendente che fanno parte del gruppo di lavoro, i compiti ad essi demandati e le relative tempistiche. Gli importi inseriti nella scheda previsionale sono aggiornati a seguito dei successivi livelli di progettazione e devono essere riferiti alle somme da porre a base di gara, così come previsto dall'art 2 del presente regolamento.
6. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi a reali criteri della rotazione e del coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
7. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente, dando conto delle esigenze soprattinte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate, fatta salva la responsabilità dell'intero procedimento da parte del RUP, a cui viene demandato la supervisione dell'intera procedura.
9. L'impegno di spesa dell'incentivo sarà assunto di norma all'interno della determinazione di impegno di spesa relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro (o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture)
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 5

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere eseguita sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede previsionali riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura .

Art. 6

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg Codice).

Art. 7

Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva del Comune di Nichelino il quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

CAPO II
Fondo per lavori

Art. 8

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma dei lavori

Art. 9

Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale massima stabilita dal Codice è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Lavori	
maggiori o uguali a euro 100.000,00 e fino a euro 1.000.000,00	percentuale del 2,0 %
oltre euro 1.000.000,00 fino a euro 5.548.000,00	percentuale del 1,8 %
oltre euro 5.548.000,00 fino a euro 10.000.000,00	percentuale del 1,6 %
oltre euro 10.000.000,00	percentuale del 1,2 %

2. Tali percentuali sono suddivise nelle due quote del 80% e del 20% come previsto dall'art. 2 del presente regolamento.

Art. 10

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilità per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo dell'80% sono di attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tabella - Lavori

FIGURA PROFESSIONALE COINVOLTA		FASE A					FASE B			TOTALE	
		PONDERAZIONE TOTALE FASE A = 45%					FASE B PONDERAZIONE TOT FASE B = 55%				
		Programmazio ne della spesa	Verifica preventiva dei progetti	Predisposizione delle procedure di gara	Controllo delle procedure di gara	Totale A	Esecuzione	Collaudo	Totale B		
1a	Responsabile Unico del Procedimento	2%	3%	4%	4%	13%	5%	5%	10%	23%	
1b	Responsabile Unico del Procedimento	2%	2%	3%	3%	10%	5%	5%	10%	20%	
	Struttura tecnica di supporto al R.U.P.		1%	1%	1%	3%				3%	
2	Gruppo o Responsabile unità tecnica di verifica del progetto (validazione) (OVE OCCORRA)		10%			10%				10%	
3	Responsabile della predisposizione e controllo della procedura di gara			6%	5%	11%				11%	
4a	Direzione lavori (Include le attività di direzione lavori, di direttore operativo e di ispettore di cantiere)						25%		25%	25%	
5	Collaudatore tecnico amministrativo/Certificato regolare esecuzione							10%	10%	10%	
6	Collaudatore statico (se occorre)							5%	5%	5%	
7	Collaboratori per attività tecniche	1%	2%	2%	1%	6%	2%	1%	3%	9%	
8	Collaboratori per attività giuridico e amministrative	1%		2%	2%	5%	1%	1%	2%	7%	
TOTALE		4%	15%	14%	12%	45%	33%	22%	55%	100%	

CAPO III

Fondo per acquisizione di beni e servizi

Art. 12

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'acquisto nel programma biennale di acquisizione di beni e servizi.
2. A termine dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'attribuzione dell'incentivo per l'acquisizione di beni e servizi, deve essere stato nominato il direttore dell'esecuzione, in soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, paragrafo 10.2. Nella determina a contrarie, le ragioni della nomina dovranno essere puntualmente motivate con riferimento alle predette Linee guida.

Art. 13

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal Codice è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture di beni da acquisire:

Acquisizione di beni e servizi	
maggiori o uguali euro 40.000 e fino a euro 500.000,00	percentuale del 2,0 %
oltre euro 500.000,00	percentuale del 1,7 %

3. Tali percentuali sono suddivise nelle due quote del 80% e del 20% come previsto dall'art. 2 del presente regolamento.
4. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori di cui al Capo II.

Art. 14

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo all'acquisizione di beni e servizi, corrispondente alle percentuali, di cui al precedente art. 13, applicate agli importi posti a base di appalto, IVA esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato.
2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Art. 15

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. . I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere

Tabella – Acquisizione di beni e servizi

FIGURA PROFESSIONALE COINVOLTA	FASE A					FASE B PONDERAZIONE TOT FASE B = 40%	TOTALE	
	PONDERAZIONE TOTALE FASE A = 60%							
	Programmazion e della spesa	Verifica preventiva	Predisposizione delle procedure di gara	Controllo delle procedure di gara	Tot Fase A	Esecuzione		
1a Responsabile Unico del Procedimento	2%	7%	7%	7%	23%	7%	30%	
1b Responsabile Unico del Procedimento Struttura tecnica di supporto al R.U.P.	2%	5%	5	5%	17%	7%	24%	
		2%	2%	2%	6%		6%	
2 Responsabile unità tecnica di verifica del progetto		10%				10%	10%	
3 Responsabile della predisposizione e controllo della procedura di gara			6%	5%	11%		11%	
4 Direttore dell'esecuzione						25%	25%	
5 Collaboratori per attività tecniche	1%	2%	2%	2%	7%	4%	11%	
6 Collaboratori per attività giuridico e amministrative	1%	2%	3%	3%	9%	4%	13%	
TOTALE	4%	21%	18%	17%	58%	40%	100%	

N.B:

- Le righe 1a e 1b sono alternative e sono da prendere a riferimento in base alla costituzione del Gruppo di Lavoro.
- Nel caso in cui più figure vengano assegnate a allo stesso soggetto si fa riferimento all'art. 21 del presente regolamento.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 16

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del Codice è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove alcune funzioni siano realizzate dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Art. 17

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata sulla base delle attività effettivamente svolte, mentre i compensi spettanti alle figure svolte da personale esterno all'ente sono "teorici". Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, rimangono, ai sensi dell'art. 113, comma 3, penultimo periodo del Codice, nel fondo di cui all'articolo 9 e incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 18

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

Art. 19

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante la Fase A per le procedure per l'affidamento di lavori e di contratti di acquisizione di beni e servizi si verifichino ritardi o aumenti di costo non giustificati dovuti alle fasi di predisposizione e di controllo del bando, al personale incaricato di tali fasi non verrà corrisposto alcun incentivo se non si porta a termine la fase, altrimenti la quota sarà ridotta come determinato nella tabella sotto riportata.
2. Qualora durante la Fase B si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione non giustificati, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.
3. Qualora durante la Fase B la realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.
4. Qualora durante la Fase B si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata
5. Fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 3, incrementano la quota del fondo di cui al comma 4, del medesimo articolo.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 20

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV per quanto di rispettiva competenza.

Art. 21

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 22

Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altri Enti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore del Comune di Nichelino dal personale di altri Enti o viceversa, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti all'Ente da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

Art. 23

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 24

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, unicamente o per singola fase, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

Fase A - Erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il Dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione;

Fase B - Erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura e/o l'esito positivo del collaudo/certificazione regolare esecuzione, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

4. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

5. La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi attesta:

- le attività assegnate e quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
- l'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Art. 25

Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP o la sua redazione della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
 - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

Art. 26

Liquidazione - Limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Art. 27

Informazione

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 28
Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.